

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2003

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Articolo 1

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Articolo 2

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 3

Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili

1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 % si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione da presentarsi entro i termini previsti.

Articolo 4 Pertinenze delle abitazioni principali

1. Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Per pertinenze s'intendono le unità immobiliari iscritte in catasto alla categorie C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, box o garage), C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte).
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
 - a) ai figli non fiscalmente a carico e con residenza anagrafica in tale immobile;
 - b) al coniuge, solamente e se legalmente separato o divorziato;
 - c) ai genitori non fiscalmente a carico e con residenza anagrafica in tale immobile;
3. Resta inteso che ciascun contribuente potrà usufruire dell'agevolazione per abitazione limitatamente ad un solo immobile.

Articolo 5 Ulteriori detrazioni

1. La detrazione per abitazione principale è elevata a € 129,00 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, un malato psichico, un trapiantato d'organo o altri soggetti riconosciuti invalidi al 100 % ed il cui reddito lordo complessivo familiare (comprese eventuali indennità sociali) sia inferiore a € 10.330,00 elevabili di € 1.000,00 per ogni altro componente successivo al primo.
2. La stessa detrazione si applica agli immobili di proprietà di minori, anche non occupate, purchè non siano locati.
3. Per le riduzioni e detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente dovrà presentare apposita domanda corredata di idonea documentazione.

Articolo 6 Versamenti dei contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, con effetto liberatorio nei confronti degli altri. Tale norma produce i suoi effetti anche su tutta l'attività di controllo posta in essere dal Comune a partire dal 1999.

Articolo 7 Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad € 10,33. Non si fa luogo a rimborso quando la somma non risulta superiore ad € 10,33.

Articolo 8 Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.L. 19/06/97, n. 218.

Articolo 9
Funzionario responsabile

1. Funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili sono attribuiti al "funzionario responsabile", nominato dal Sindaco; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 10
Poteri della Giunta Municipale

1. E' attribuito alla Giunta Municipale il compito di decidere le azioni di controllo e la determinazione annuale del valore delle singole aree fabbricabili.